



Comune di Dualchi

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 del 30-12-2025

ORIGINALE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni - Anno 2024 - ex art.20 D.Lgs. 175/2016-

L'anno **duemilaventicinque**, addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** presso il Centro polivalente, regolarmente convocato, si è riunito, in Prima convocazione in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale.

All'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Cognome	Nome	Qualifica	Presente/Assente
Muroni	Giovanni	Sindaco	Presente
Caddeo	Fabiano	Consigliere	Assente
Serra	Rosella	Consigliere	Presente
Putzolu	Sabina	Consigliere	Presente
Corda	Gian Piero	Consigliere	Presente
Corda	Giampaolo	Consigliere	Presente
Mannu	Antonello	Consigliere	Presente
Pinna	Giandomenico	Consigliere	Presente
Piras	Fabio	Consigliere	Assente
Argiolas	Sabina	Consigliere	Assente
Pinna	Luciano	Consigliere	Presente

Presiede il Dott. Giovanni Muroni nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente Dott.. Giovanni Muroni constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Isabella Miscali, invitando il Consiglio a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio Comunale

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare l'articolo 20 del decreto, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del decreto ;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2024, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del decreto;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Considerato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Preso atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2024 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a), dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, in quanto l'unica partecipazione è relativa alla Abbanoa S.p.A. e risulta obbligatoria;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267;

Con n.. 8 voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che si intende integralmente richiamata costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A);

Di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 dello stesso decreto;

Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;

Di dare atto che sulla presente Deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole resa all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4, del decreto legislativo N. 267/2000, considerata l'urgenza di procedere all'attivazione dei successivi adempimenti gestionali in capo agli uffici competenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Giovanni Muroni

Il Segretario Comunale
Isabella Miscali

Pareri ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Il Responsabile del Servizio
Antonella Masala

Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio
Antonella Masala

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)